

# Noleggi, subappalti, etc. nell'utilizzo di attrezzature per la gestione di rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 24 marzo 2016, n. 12473 (c.c.) - Mannino, pres.; Andronio, est.; Canevelli, P.M. (diff.) - Liguori, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Foggia 14 settembre 2015)

*Il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto a verificare l'esistenza ex ante del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di una tale verifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede.*

(Omissis)

## FATTO

1. - Con ordinanza del 14 settembre 2015, il Tribunale di Foggia ha rigettato l'appello proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale con cui era stata rigettata la richiesta di dissequestro di un automezzo proposto dal terzo proprietario del veicolo. Il sequestro del mezzo, oltre che di un'area nella quale veniva svolto l'abusivo stoccaggio di rifiuti, era stato disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria, in relazione alla violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).

2. - Avverso l'ordinanza il terzo interessato, legale rappresentante della società proprietaria del veicolo sequestrato, ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione alle allegazioni difensive invocate a giustificazione della buona fede del ricorrente. Si premette che la società proprietaria del veicolo esercita regolare attività nella produzione, compravendita, noleggio e manutenzione di automezzi adibiti al trasporto di rifiuti e che il veicolo stesso è dotato di un contenitore ribaltabile per la raccolta di rifiuti ed era stato dato in utilizzazione, in forza di regolare contratto di fornitura di servizi di noleggio automezzi a termine, alla Concordia s.c.a.r.l. società differente da quella presso cui il mezzo era stato rinvenuto. Il ricorrente sostiene di essere stato totalmente all'oscuro dell'avvenuto utilizzo illecito del mezzo, perché riteneva che la società Concordia fosse iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e fosse prevista delle autorizzazioni necessarie al trasporto dei rifiuti; e sarebbe stato esclusivo onere di tale ultima società richiedere la registrazione del mezzo prima del suo utilizzo. E la mera circostanza di fatto che l'automezzo fosse stato utilizzato per finalità non consentite dal contratto di noleggio e fosse stato rinvenuto, addirittura, nella materiale disponibilità di una società terza sprovvista delle dovute autorizzazioni per la raccolta il trasporto dei rifiuti non sarebbe sufficiente ad escludere la buona fede del legale rappresentante della società ricorrente.

## DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei limiti fissati dall'art. 325 c.p.p., comma 1. Esso è infatti basato su censure che - al di là della loro intestazione formale - non sono sostanzialmente riferite a violazioni di legge, ma a pretesi vizi della motivazione. Le censure sono, inoltre, del tutto generiche, perché nel ricorso non si formulano concreti rilievi circa la conforme valutazione dello stato di fatto operata dal Gip e dal Tribunale, che dovrebbe essere disattesa.

Il ricorrente non contesta che al caso di specie debba applicarsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui, in tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, come avviene per il veicolo adoperato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (*ex plurimis*, Sez. III 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263.772; Sez. III 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254.749). Lo stesso ricorrente svolge, però, argomentazioni che, anche in punto di fatto, risultano inidonee ad inficiare il costrutto logico-argomentativo del provvedimento impugnato circa la mancanza di buona fede. La prospettazione difensiva si concentra, in particolare, sulla circostanza che, dalla documentazione prodotta con l'appello, emergeva che, al momento del noleggio, la Società Concordia era iscritta al registro dei gestori ambientali; circostanza che risulta di per sé irrilevante. Ciò che conta, infatti, ai fini del legittimo esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro trasporto, non è la generica iscrizione del soggetto all'Albo ma l'indicazione nell'Albo stesso del singolo veicolo utilizzato. E il ricorrente omette di precisare che il veicolo in questione è stato iscritto all'Albo dei gestori ambientali dalla società Concordia solo il 25 marzo 2015, ovvero in un momento successivo all'accertamento del reato e al conseguente sequestro, in data 4 marzo 2015. Ne deriva che la

successiva cessione del veicolo dalla società Concordia alla diversa società che effettivamente lo utilizzava risulta del tutto irrilevante, essendo ampiamente sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente la mancata previa iscrizione del veicolo nell'Albo. Deve dunque affermarsi che il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto a verificare l'esistenza *ex ante* del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di una tale verifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

(*Omissis*)

## **Noleggi, subappalti, etc. nell'utilizzo di attrezzature per la gestione di rifiuti**

Com'è noto, la disciplina ambientale prevede che i gestori siano titolari di autorizzazioni le quali presuppongono la sussistenza nel soggetto di requisiti, condizioni e capacità varie oltre la valutazione effettuata dalla pubblica autorità in ordine all'attività autorizzata.

In tal senso il titolare dell'autorizzazione è il gestore dell'attrezzatura o dell'impianto, come coloro che effettuano attività di gestione (con o senza produzione di rifiuti).

Nella pratica si riscontra il caso di gestori che, proprietari di automezzi e in possesso della autorizzazione, noleggiavano o subappaltano a soggetti terzi una parte della loro gestione, affidando ad essi, appunto, un automezzo o altro (attrezzatura, impianto mobile, etc.).

Ciò consente di utilizzare del personale esterno all'azienda per operazioni che hanno una durata non continuativa, con costi verosimilmente inferiori a quelli che esso avrebbe sostenuto per la propria, diretta, gestione.

Ecco che, spesso, si assiste alla «costruzione» di rapporti contrattuali, quali il noleggio e il subappalto (ma altro ancora), pensando che gli istituti civilistici e lavoristici nella loro torsione creativa (o intelligente) e nella loro «flessibilità», offrano soluzioni, dando copertura legale a siffatte scelte.

Altri ancora (va ricordato) ricorrono (soprattutto in ambito pubblico o nella zona «grigia» tra pubblico e privato) a fattispecie equiparate al subappalto, quali il nolo a caldo (si locano i macchinari medesimi e, accessoriamente, il personale ivi adibito) oppure il nolo a freddo (qui si noleggiavano solo le attrezzature e i mezzi).

In particolare, il subappalto dipende dal contratto di appalto che è quello base «presupposto», tant'è che il subappalto viene inteso come un contratto «derivato», con applicazione (al subcontratto) della disciplina del contratto base.

Per queste tipologie di contratti, (sicuramente per il subappalto) necessita la previa autorizzazione del committente, che però non libera l'appaltatore per le conseguenze di un'eventuale cattiva esecuzione dell'appalto, né (sostanzialmente) impegna il committente verso il subappaltatore.

Ma questi contratti (nolo e subappalto) potrebbero costituire anche un aggiramento della disciplina pubblicistica

Quindi occorre soffermarsi sul cosa concretamente viene posto in essere dalle parti, ossia la latitudine del *facere* del nolo o del subappalto. Essi sono (o non) un segmento o una fase dell'attività? Queste operazioni forse riguardano tutta l'attività oggetto dell'affidamento? Si impone quindi una (quantomeno) «volutazione» dell'autorizzazione per la corretta imputazione e riconducibilità del complessivo rapporto?

L'autonomia individuale, pur nelle varie architetture che può assumere, è pubblicisticamente limitata

dalle norme imperative (cogenti).

Infatti, nella gestione dei rifiuti abbiamo un rapporto tra soggetto-attività-oggetto, dove l'attività e l'oggetto si embricano assai e richiedono, per loro caratteristiche di «pericolosità» e per l'indubbio interesse pubblico (cosiddetto interesse superindividuale) la necessaria presenza di requisiti subiettivi e il pieno rispetto della disciplina settoriale, nonché delle prescrizioni eventualmente disposte dalla pubblica autorità. Ciò – lo ricordiamo a noi stessi – rileva per tutti i soggetti coinvolti dalla catena gestionale: dal produttore/detentore, sino all'impianto finale di trattamento (dalla culla alla tomba o dalla culla alla culla del rifiuto).

Qui la sentenza ricorda la necessità della previa acquisizione (come propria o per volturazione) dell'autorizzazione e, se ce ne fosse bisogno, specifica che la buona fede è invocabile dal proprietario del veicolo noleggiato, solo se questi si è premurato (prima di affidarlo) di verificare *ex ante* se il terzo possedeva il necessario titolo abilitativo alla gestione.

Addirittura la normativa si premura di verificare *ex post* che le condizioni di veridicità di un materiale (esempio MPS) siano state realizzate (cioè, il materiale è stato effettivamente utilizzato in un successivo arco temporale ragionevole?).

Come detto, rileva l'interesse pubblico tutelato che muta funzionalmente il rapporto obbligatorio, a favore di una cosiddetta eterointegrazione di fonti, cosicché la tutela di interessi superindividuali – quali quello della tutela dell'ambiente, la protezione della salute etc. – si impone ai soggetti privati, non tanto come mutamento del contenuto della situazione soggettiva, bensì quali veri e propri limiti. Insomma, non siamo pervenuti alla gilmoriana «morte del contratto», ma si torna sempre al delicato (ancora non risolvibile) rapporto tra autorità/libertà: qui l'ordinamento giuridico vuole che le operazioni perseguite dall'autonomia privata nella forma del contratto non confliggano con quanto voluto dal medesimo ordinamento (come assetto di valori, obiettivi, interessi).

*Alberto Pierobon*